



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE**

Il Giudice designato, in composizione monocratica, Dott. Massimiliano Sturiale, nella causa civile iscritta al **n. r.g. 13509-1/2026** promossa da:

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato la decisione adottata dalla Commissione territoriale di Firenze il 21 settembre 2026 e notificata il 1° ottobre 2026, con la quale la domanda di protezione internazionale è stata respinta e dichiarata manifestamente infondata all'esito di procedura accelerata obbligatoria alla frontiera, sul presupposto congiunto: della presentazione della domanda a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2024/1348; della cittadinanza del richiedente in un Paese terzo per il quale il tasso medio unionale di riconoscimento della protezione internazionale risultava pari o inferiore al 20%, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del medesimo Regolamento; con determinazione adottata il 8 settembre 2026 il Presidente della Commissione Territoriale di Firenze ha ritenuto, inoltre, che il ricorrente non appartenesse a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impedissero di considerare rappresentativa la percentuale generale di riconoscimento e che non ricorressero le condizioni previste dagli artt. 21, paragrafo 2, e 53 del Regolamento;

il ricorrente è giunto in Italia il 4 settembre 2026, ha formalizzato la domanda il 6 settembre 2026 ed è stato ascoltato dalla Commissione territoriale il 11 settembre 2026, sei giorni dopo lo sbarco;

a fondamento dell'impugnazione e dell'istanza di autorizzazione a rimanere il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:

- l'erronea applicazione dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), per omessa considerazione dell'appartenenza del richiedente a categorie di persone portatrici di specifiche esigenze di protezione;
- la presenza di indicatori di possibile tratta, violenza e grave sfruttamento, connessi al percorso migratorio e alla permanenza in Libia;
- l'esposizione del richiedente a violenze e ritorsioni riconducibili alla sua appartenenza politica in Bangladesh;
- la condizione di particolare vulnerabilità determinata dalle torture e dai trattamenti inumani subiti in Libia;
- la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2024/1348;
- la mancata possibilità di accedere effettivamente all'orientamento legale gratuito nella fase amministrativa.

Tutto ciò premesso,

Osserva

1. Sul controllo giudiziale dei presupposti della procedura speciale

La corretta individuazione della procedura amministrativa applicabile alla domanda costituisce una questione preliminare rispetto all'esame del merito della pretesa di protezione. come chiarito dalla Corte di giustizia, l'esame completo ed ex nunc demandato al giudice non deve necessariamente avere ad oggetto il merito delle esigenze di protezione internazionale, potendo riguardare anche gli aspetti procedurali della domanda (CGUE, C-406/22, *CV*; CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-758/24 e C-759/24, *Alace e Canpelli*). Ne consegue che il giudice è anzitutto chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti che

legittimano l'assoggettamento della domanda alla procedura speciale, dalla cui applicazione discendono specifiche conseguenze procedurali e processuali.

Tale soluzione trova riscontro nel principio affermato da Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui la deroga all'effetto sospensivo automatico presuppone una procedura accelerata correttamente instaurata e svolta; in difetto, si riepande il regime ordinario. Benché elaborato nel precedente quadro normativo, il principio esprime una regola più generale, collegata all'effettività della tutela giurisdizionale e alla necessità che gli effetti sfavorevoli propri di una procedura speciale operino soltanto quando ne ricorrano effettivamente i presupposti.

2. Sulla natura della fattispecie prevista dall'art. 42, paragrafo 1, lettera j)

L'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede l'accelerazione dell'esame quando il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, la precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale il tasso medio annuale unionale di riconoscimento della protezione internazionale risulti pari o inferiore al 20%.

La disposizione esclude, tuttavia, l'applicazione del dato statistico quando l'autorità accertante valuti:

- che la situazione nel Paese abbia registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;
- oppure che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscano di considerare rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

La disposizione non è collocata nella sezione del Regolamento dedicata ai concetti di Paese sicuro e non introduce una presunzione sostanziale di sicurezza del Paese di origine.

Il tasso statistico non modifica, pertanto, le condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, non aggrava l'onere di allegazione del richiedente e non attenua l'obbligo dell'autorità di compiere un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda.

La funzione della disposizione è esclusivamente procedurale: essa consente di individuare domande suscettibili di esame accelerato, ma non autorizza a desumere dalla bassa percentuale generale di riconoscimento l'infondatezza della singola domanda.

La fattispecie deve quindi essere interpretata in coerenza con il diritto a un esame individuale e adeguato, il principio di effettività della tutela, tenendo conto del carattere derogatorio delle conseguenze processuali connesse alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera.

Il riferimento al dato statistico non può, in altri termini, trasformarsi in una presunzione individuale di infondatezza. La percentuale generale conserva rilievo soltanto quando non emergano elementi individuali idonei a rendere dubbia la sua rappresentatività rispetto alle esigenze di protezione della categoria alla quale il richiedente possa essere ricondotto.

Una diversa interpretazione determinerebbe una significativa frizione con il carattere individuale dell'esame: la circostanza che la maggior parte dei cittadini di un determinato Paese non ottenga protezione non consente di escludere che alcune categorie di persone siano invece esposte, con frequenza sensibilmente maggiore, a persecuzione o danno grave.

L'autorità accertante deve pertanto verificare, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se le allegazioni del richiedente o gli altri elementi o indicatori già acquisiti restituiscano un profilo individuale assimilabile a quello generale sul quale è costruita la percentuale, oppure evidenzino -anche solo in termini di potenzialità- esigenze di protezione specifiche non adeguatamente rappresentate da tale dato.

La "categoria di persone" prevista dall'art. 42, paragrafo 1, lettera j), non coincide con il "particolare gruppo sociale" quale motivo di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La categoria contemplata dalla lettera j) rappresenta uno strumento procedurale diretto a verificare preliminarmente se il tasso generale di riconoscimento possa essere considerato significativo per il profilo individuale del richiedente.

È sufficiente che emergano allegazioni o indicatori seri dai quali possa desumersi la possibile riconducibilità della persona a una categoria caratterizzata da esigenze di protezione peculiari rispetto alla generalità dei cittadini del Paese.

La valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale.

Qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, l'autorità è comunque tenuta a riesaminare la permanenza dei presupposti della procedura speciale. Non sarebbe coerente con la funzione della disposizione mantenere l'accelerazione quando, prima della decisione, siano emersi elementi che, se conosciuti inizialmente, ne avrebbero impedito l'applicazione.

Il Regolamento esclude espressamente che la verifica dei presupposti della procedura di frontiera resti cristallizzata al momento della sua instaurazione.

Ai sensi dell'art. 53, par. 2, lett. a), lo Stato membro «*non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera*» quando l'autorità accertante reputi «*non applicabili o non più applicabili*» i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata.

Ne consegue che, ove nel corso dell'esame emergano elementi dai quali risulti applicabile l'eccezione prevista dall'art. 42, par. 1, lett. j), per l'appartenenza del richiedente a una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativo il tasso generale di riconoscimento, viene meno il presupposto dell'accelerazione e, conseguentemente, deve cessare la procedura di frontiera.

Non è pertanto decisivo stabilire se gli elementi appartenenti alla specifica categoria soggettiva fossero già integralmente conoscibili al momento dell'iniziale determinazione della procedura; è sufficiente che essi siano emersi nel corso della stessa, posto che l'art. 53, par. 2, lett. a), impone espressamente la cessazione della procedura di frontiera «in qualsiasi fase» quando il presupposto dell'accelerazione non sia più applicabile.

3. Sulla distinzione tra valutazione preliminare della categoria e giudizio di credibilità

La verifica prescritta dalla lettera j) non può ad avviso del Tribunale essere confusa con la valutazione della credibilità delle dichiarazioni.

La valutazione di credibilità presuppone che il richiedente abbia potuto esporre compiutamente la domanda, che sia stato svolto il colloquio personale e che l'autorità abbia acquisito gli elementi necessari per valutarne coerenza, plausibilità e rispondenza alle informazioni sul Paese di origine.

Essa interviene dunque, logicamente e procedimentalmente, a valle della scelta della procedura.

La verifica sull'esistenza di una categoria soggettiva deve invece essere compiuta a monte, proprio perché serve a stabilire se la domanda possa essere legittimamente instradata nel canale accelerato.

Subordinare l'esclusione della procedura accelerata a una previa valutazione positiva di credibilità determinerebbe un'inversione logica: la decisione sul rito verrebbe fatta dipendere dall'esito di quell'esame che deve ancora svolgersi secondo il rito da individuare.

La distinzione assume particolare rilievo perché la stessa possibilità di rendere dichiarazioni complete, genuine e affidabili può essere condizionata dalla rapidità della procedura; dalla prossimità temporale rispetto allo sbarco; dagli effetti delle violenze e delle torture subite; dall'assenza di preparazione legale; dalla mancata o insufficiente comprensione delle regole procedurali; dalla necessità di instaurare un rapporto di fiducia prima di riferire fatti traumatici o indicatori di tratta.

L'esclusione della procedura speciale in presenza di seri indicatori non costituisce, pertanto, un'anticipazione del riconoscimento della protezione, ma una garanzia affinché il successivo esame di credibilità si svolga secondo modalità compatibili con l'effettività dell'esame individuale.

5. Applicazione al caso concreto

5.1. Gli indicatori relativi alla possibile tratta nel Paese di transito

Nel caso in esame emergono plurimi elementi astrattamente riconducibili a un possibile percorso di tratta.

Il ricorrente ha riferito:

- di essersi rivolto in Bangladesh a un intermediario, dietro pagamento di una somma consistente, sulla base della promessa di un'attività lavorativa regolare in Libia;
- di essere stato arrestato immediatamente dopo l'arrivo all'aeroporto di Libia e detenuto in condizioni disumane;
- che il medesimo intermediario avrebbe messo in contatto il padre con i carcerieri ai fini del pagamento di una somma per la liberazione;
- di essere stato successivamente sequestrato da un gruppo criminale e trattenuto per un periodo prolungato;

- di avere subito percosse, privazioni di cibo e acqua, immobilizzazione e scosse elettriche, mentre i sequestratori contattavano il padre per ottenere ulteriori somme;
- che la famiglia, per sostenerne il viaggio e ottenerne la liberazione, avrebbe contratto debiti.

Tali elementi costituiscono indicatori oggettivi che avrebbero richiesto un esame specializzato e che, ai limitati fini della scelta procedurale, impedivano di assimilare senz'altro il suo profilo a quello generale dei cittadini bengalesi sul quale era costruita la percentuale Eurostat.

Va inoltre osservato che il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, entrato in vigore il 16 luglio 2026, ha significativamente rafforzato il coordinamento tra il sistema di tutela delle vittime di tratta e quello della protezione internazionale.

In particolare, la nuova disciplina estende le misure di assistenza anche alle vittime presunte e stabilisce che tali misure siano riconosciute indipendentemente dal luogo dello sfruttamento attribuendo quindi rilievo agli oggettivi indicatori relativi a situazioni di tratta, violenza o grave sfruttamento anche già subite.

La circostanza che le condotte siano state realizzate in Libia, quale Paese di transito, non ne esclude quindi la rilevanza ai fini dell'identificazione e dell'assistenza.

Risulta che al ricorrente non sia stata resa l'informativa relativa alla possibile attivazione del percorso anti-tratta omissione questa che deriva anche e soprattutto anche da una mancata assistenza legale in sede di identificazione delle vulnerabilità.

5.2. Omessa informativa e mancato orientamento legale

Un secondo e connesso profilo riguarda la dedotta omessa informativa e omesso orientamento legale.

Dall'esame degli atti sono emerse violazioni di obblighi informativi previsti dal nuovo regolamento UE 2024/1348, che inficiano la procedura di frontiera: in particolar modo, ai sensi dell'art. 42 par. 1 della Sezione IV del regolamento UE cit. l'autorità accertante deve rispettare i principi fondamentali e le garanzie previste al capo II del regolamento UE n. 2024/1348 (cfr. artt. 8 e ss.); al riguardo, l'art. 8 paragrafo 2 prevede che il richiedente deve essere destinatario, "*quanto prima*" e "*in modo tempestivo*" (cfr. quanto previsto dai considerando 28 e 31 del regolamento UE 2024/1348), in una lingua che comprende o che,

ragionevolmente, si suppone possa comprendere, di una serie di informazioni quali, per quanto rileva nel caso in esame, il diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura.

Tale dovere informativo a carico dell'autorità amministrativa è generale e rappresenta – nelle procedure come quelle di frontiera connotate da una spedita scansione temporale - il contraltare della contrazione dei tempi procedimentali.

In tal senso è necessario dare dell'art. 8 del suddetto regolamento una interpretazione finalistica; ovverosia è necessario valorizzare la dicitura del par. 2 della norma laddove prevede che *“Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9”*.

Sicché risulta evidente che l'amministrazione nell'assolvere gli oneri informativi non può limitarsi ad un modello stereotipato uguale per tutti i richiedenti, ma deve comprendere il percorso migratorio della singola persona e consentirgli la piena ed effettiva collaborazione con le autorità nonché metterlo in condizione di capire se egli ha effettivo bisogno di assistenza legale e per cosa.

Non è peregrino osservare infatti che uno degli obblighi indicati all'art 9 è proprio quello di partecipare al colloquio personale (cfr. l. g) del par. 1). Chiaramente della locuzione *“partecipare”* occorre dare un significato alla luce del principio di effettività della tutela nonché delle finalità proprie del c.d. “patto europeo d'asilo” cioè quella di potenziare le vie legali di accesso all'Europa evitando ogni forma di abuso del diritto d'asilo.

Per fare ciò allora, risulta assolutamente necessario che ogni singolo richiedente veda colmato il suo gap informativo (dovuto dalla sua peculiare posizione di debolezza derivante oltre che dal viaggio, anche dalle differenze culturali, giuridiche e sociali) e sia posto sin da subito in grado di far emergere ogni elemento utile a circostanziare la sua storia, in modo da comprendere se egli sia un soggetto che necessita protezione e in che termini.

Partecipare all'audizione allora significa che è compito delle autorità mettere il richiedente - nel momento in cui si sottopone al colloquio – nelle condizioni di sapere già quali sono gli elementi centrali della sua vicenda migratoria e metterli a disposizione della Commissione Territoriale nel modo più chiaro e preciso possibile.

Per fare ciò allora diviene necessario che la procedura di informazione, nonché di orientamento legale, oltre che effettiva e tempestiva, sia mirata sulle specifiche necessità e bisogni del richiedente e si svolga con modalità – individuali e non stereotipate – volte a far emergere i reali bisogni della persona nonché le sue vulnerabilità, tramite un approccio composito e multidisciplinare (legale, psicologico, di mediazione culturale).

In particolare, il diritto all'orientamento legale (gratuito) è strumentale a permettere la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, in consonanza con quanto sopra esposto il differente adempimento del dovere informativo sul diritto all'orientamento legale deve avvenire entro la registrazione della domanda di protezione internazionale, nel rispetto dell'art. 15 paragrafo 2 del regolamento UE 2024/1348;

Nel caso in esame non appare che l'Amministrazione (in ciò onerata) abbia assolto al predetto obbligo informativo, per come previsto dall'art. 8 citato, alla luce dell'art. 15 del regolamento UE 2024/1348; infatti al richiedente protezione è stato semplicemente consegnato il modulo *screening*, tradotto nella lingua Bangla, contenente l'informativa ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE 1356/2024 e l'informativa generale Eurodac (cfr. art. 42 regolamento UE 2024/1358), (doc 6 e 8). Ma non risulta che egli sia stato messo nelle condizioni effettive di comprenderlo. Infatti, oltre la traduzione e la presenza di un mediatore linguistico culturale non risulta che al ricorrente sia stata offerta assistenza legale, né tantomeno che siano state individuate le evidenti vulnerabilità legati agli indici di tratta nonché offerto un colloquio (c.d. referral) con soggetti deputati a fare emergere la sua vulnerabilità.

5.3. Riesplorazione della procedura ordinaria

I due profili esaminati sono autonomamente rilevanti ma strettamente connessi e, considerati congiuntamente, rendono ancora più evidente la non rappresentatività, nel caso concreto, del mero dato percentuale generale relativo al Bangladesh.

Il ricorrente presentava infatti indicatori di possibile tratta, violenza e grave sfruttamento connessi al percorso migratorio in Libia e alla conseguente esposizione debitoria; nonché non è mai stato messo in condizioni di esporre compiutamente (cosa che ha fatto in ricorso non appena ha avuto adeguata assistenza legale) le ragioni del suo espatrio.

La determinazione presidenziale si limita invece ad affermare che il ricorrente non apparteneva a una categoria per la quale la percentuale non fosse rappresentativa, senza confrontarsi specificamente con tali profili.

Ne consegue che non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348.

La circostanza che la domanda sia stata presentata a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso integra la condizione spaziale e soggettiva prevista dall'art. 43, ma non è sufficiente, isolatamente considerata, a rendere obbligatoria la procedura di frontiera.

L'obbligatorietà prevista dall'art. 45 presuppone infatti, per quanto qui rileva, la concomitante sussistenza di una delle fattispecie richiamate dall'art. 42, paragrafo 1, tra le quali la lettera j).

Venuto meno tale presupposto, viene meno anche la base normativa sulla quale è stata applicata la procedura obbligatoria di frontiera.

La domanda deve quindi essere ricondotta alla procedura ordinaria.

Dalla non corretta instaurazione della procedura speciale consegue l'inapplicabilità degli effetti derogatori a essa collegati, compresa la deroga al diritto automatico di rimanere nel territorio durante la proposizione e la pendenza dell'impugnazione.

Trova pertanto applicazione il regime ordinario, con conseguente sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.

P.Q.M.

accertata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura obbligatoria di frontiera, in accoglimento dell'istanza, **dichiara** che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione sul ricorso, secondo il regime ordinario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 12/10/2026.

Il Giudice

Dott. Massimiliano Sturiale